

OGGETTO: Condivisione ipotesi di trasferimento alla Comunità della Val di Non, quale Ente titolare del servizio pubblico locale relativo il ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale, della quota del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, concernente la perdita di gettito T.I.A. connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che a partire dal 1^o gennaio 2012 i Comuni della Valle di Non hanno trasferito alla Comunità della Valle di Non la titolarità del servizio pubblico locale relativo il ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A);

Considerato che tale trasferimento volontario della titolarità dell'intero ciclo dei rifiuti è disciplinato da apposita convenzione approvata dall'assemblea della Comunità con delibera n. 31 del 25.11/2011, che i Comuni hanno sottoscritto con la Comunità della Valle di Non, in rispetto a quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della L.P. 16.06.2006 nonché dalle normative nazionali che regolano tale materia;

Ricordato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza nazionale tutt'ora vigente sino al 31 luglio p.v. in seguito all'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, che ha comportato la chiusura e/o la sospensione forzata delle attività produttive a fronte dei DPCM che si sono nel tempo susseguiti per fronteggiare l'epidemia;

Visto il documento per la consultazione DCO 189/2020 del 26 maggio 2020 redatto da ARERA, con il quale vengono esplicitate le criticità del servizio rifiuti durante l'emergenza Covid, evidenziando una contrazione nei volumi di raccolta durante il lockdown, di circa il 10% non uniforme tra grandi e piccoli centri urbani; d'altro canto si sono rilevate anche contrazioni dei ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali destinati al riciclo e costi incrementali dovuti alla gestione dell'emergenza, non compensati dalla riduzione dei volumi conferiti;

Viste altresì le indicazioni operative fornite dalla Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 27 maggio 2021, sulle agevolazioni da assegnare alle utenze non domestiche per gli anni d'imposta 2020 e 2021;

Preso atto che le indicazioni operative di cui sopra, al fine di agevolare la determinazione delle riduzioni tariffarie, propongono di assegnare alle utenze non domestiche una riduzione della tariffa sotto forma di sostituzione del Comune all'utenza ai sensi dell'art 11 del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dalla Comunità, senza modificare l'articolazione tariffaria;

Ricordato che il comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti e che tuttavia il successivo art. 660 introduce una serie di riduzioni atipiche finanziabili dal bilancio comunale;

Ritenuto, nonostante che i costi di raccolta e smaltimento rifiuti siano rimasti pressoché invariati nell'anno 2020 in parte assorbiti da interventi finanziari sostenuti dalla Comunità, di adottare misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Dato atto che a questo Comune è stata assegnata una somma a ristoro del minor gettito per le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.106 del DL 34 del 19/05/2020, convertito dalla L. 77/2020;

Vista la Tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 che riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun Comune, somma che dovrebbe essere utilizzata per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio pubblico locale relativo il ciclo dei rifiuti;

Richiamata la FAQ ministeriale n. 5, secondo cui le quote assegnate a ciascun comune nella Tabella 1, allegata al decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, rappresentano l'importo massimo riconoscibile sul fondo art. 106 per finanziare agevolazioni TARI; la quota non utilizzata nel corso del 2020

per coprire agevolazioni TARI confluirà in avanzo vincolato e potrà essere applicata al bilancio di previsione 2021 per finanziare le agevolazioni TARI 2021;

Dato atto che il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dalla Comunità, ente gestore del servizio, all'art. 11, comma 1, dispone che "Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ed utenze domestiche e non domestiche; analoga facoltà è riservata all'Ente gestore, sulla base degli indirizzi dati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di espressione di parere sulla proposta del Piano Finanziario.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale, intende dare attuazione a tale disposizione regolamentare facendosi carico, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, di quota parte della tariffa d'igiene ambientale riguardante le Utenze non Domestiche colpite nel 2020 e 2021 da provvedimenti di chiusura o di limitazione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso;

Ritenuto, al fine di dare un segnale concreto alle attività colpite dall'emergenza, di riconoscere delle riduzioni superiori al 25% previsto da ARERA, come di seguito:

AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2020

- 50%, oltre al -30% già deliberato dalla Comunità, su base annua della quota fissa per le categorie di utenze classificate "non domestiche", con esclusione dei codici TIA **1-3.2-10-12-14-21.2-25-26-28**;

AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2021

- 100% su base annua della quota fissa per le UTENZE NON DOMESTICHE con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa relativa agli svuotamenti di indifferenziato, organico e vetro effettuati nel periodo gennaio/aprile 2021, per le UTENZE NON DOMESTICHE con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

Tali agevolazioni (2020 e 2021):

- saranno concesse senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte dell'utente, ferma restando la potestà di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;
- operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data dell'invio della fattura, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della Tia e delle sanzioni amministrative applicate dalla Comunità. Nello specifico non si darà corso all'applicazione delle riduzioni per le utenze che presentino l'omesso pagamento di due o più fatture, per cui si sia già proceduto alla messa in mora. In tali casi è facoltà della Comunità di procedere con la compensazione dell'agevolazione nel pagamento per pari importo di somme arretrate non pagate.

Verificato che le scontistiche sopra delineate comporteranno un costo per il Comune di Denno pari ad euro 12.507,89, importo che corrispondente all'introito del contributo concesso dal Ministero per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del decreto Legge n. 34/2020, in sede di approvazione del conto consuntivo 2020 rappresenterà quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, e con successiva variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, andrà a costituire capitolo di spesa destinato a "Trasferimento fondi alla Comunità per agevolazioni TIA";

Considerato che la Comunità della Val di Non finanzia con fondi propri la quota rimanente fra il costo totale della manovra e la quota coperta da fondi Comunali;

Dato atto che le misure agevolative di cui alla presente disciplina sono immediatamente applicabili, in quanto l'art. 13 comma 15 ter del DL n. 101/2011, come modificato dall'art. 15 bis del DL 34/2019 si applica solo a tariffe ed aliquote e non anche a riduzioni e regolamenti;

Osservato inoltre che:

- le riduzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette "atipiche", previste dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

- la relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscriverne a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente le riduzioni tariffarie a favore di quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
- anche IFEL, con propria nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, *“possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente”*;

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993;

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3;

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa/tariffa corrispettiva sui rifiuti;

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2/2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27;

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020;

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020;

Visto il Regolamento della Comunità per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti adottato con deliberazione del Commissario della Comunità n. 11 del 19/02/2021;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile resi entrambi ai sensi dell'art. 185 del predetto Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, dal Segretario comunale;

Ad unanimità di voti palesi, espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare e regolamentare con il presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni tariffarie per la TIA relativamente agli anni d'imposta 2020 e 2021, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, in applicazione della normativa statale e provinciale, nonché in conformità di quanto espresso con parere della conferenza dei Sindaci della Val di Non nella riunione del 27 maggio 2021;

2. di approvare la determinazione delle riduzioni alla tariffa TIA anni 2020 e 2021, di cui sopra, rapportate all'arco temporale di 12 mesi, secondo i fattori di riduzione di seguito indicati, stimate complessivamente in € 12.507,89, secondo la simulazione eseguita dalla Comunità della Val di Non quale ente titolare della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, come da comunicazione, pervenuta tramite e-mail in data 8/06/2021, iscritta al protocollo comunale al n 2639;

3. di approvare quindi, i seguenti fattori di riduzione:

Anno d'imposta 2020 - Utenze non domestiche:

una riduzione del 50 %, oltre al -30% già deliberato dalla Comunità, sulla parte fissa della tariffa, calcolata su base annua, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, così come individuate nell'allegato B) del Regolamento della Comunità, con esclusione delle seguenti categorie:

- categoria 1- *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;*
- categoria 3.2 - *Consorzi o Cooperative di aziende, Magazzini Frutta;*
- categoria 10 - *ospedali;*

- - categoria 12 - *Banche e istituti di credito e studi professionali*;
- - categoria 14 - *Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze*;
- - categoria 21.2 – *Aziende agricole – Caseifici*;
- - categoria 25 - *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*;
- - categoria 26 - *Plurilicenze alimentari e/o miste*;
- - categoria 28 - *Ipermercati di generi misti*.

Anno d'imposta 2021 - Utenze non domestiche:

- 100% su base annua della quota fissa per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;
- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa relativa agli svuotamenti di indifferenziato, organico e vetro effettuati nel periodo gennaio/aprile 2021, per le UND con codice ATECO di cui alla tabella allegato A della presente deliberazione;

4. **di stabilire**, che le riduzioni saranno applicate in fattura come sostituzione del Comune all'utenza e saranno concesse senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte dell'utente, ferma restando la potestà, in capo alla Comunità della Val di Non, di effettuare il recupero delle riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

5. **di stabilire** inoltre, che le riduzioni operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data dell'invio della fattura, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della Tia e delle sanzioni amministrative applicate dalla Comunità della Val di Non. Nello specifico non si darà corso all'applicazione delle riduzioni per le utenze che presentino l'omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora; in tali casi è facoltà della Comunità di procedere ugualmente al calcolo dell'agevolazione e compensarlo con il pagamento per pari importo di somme arretrate risultanti non pagate;

6. **di dare atto** che le agevolazioni TIA saranno finanziate con il Fondo Covid-19 Funzioni Fondamentali e per la parte eccedente con risorse disponibili proprie della Comunità della Val di Non quale Ente Gestore del Servizio;

7. **di prendere atto** che le scontistiche di cui sopra comporteranno un costo per il Comune di Denno pari ad euro 12.507,89, corrispondente all'introito del contributo concesso dal Ministero per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del decreto Legge n. 34/2020, che in sede di approvazione del conto consuntivo 2020 rappresenterà quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, e di impegnarsi con successiva variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, a costituire per egual importo capitolo di spesa destinato a "Trasferimento fondi alla Comunità per agevolazioni TIA";

8. **di stabilire** che le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati della TIA gestita dalla Comunità della Val di Non;

9. **di trasmettere** copia della deliberazione alla Comunità della Val di Non per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;

10. **di dichiarare** con separata votazione unanime ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare la Comunità della Val di Non a procedere con gli adempimenti di competenza;

11. **di evidenziare** che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Allegato (A)

ELENCO CODICI ATECO AL FINE DEL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE PER L'ANNO 2021

A.T.E.C.O.	ATTIVITA' SOSPESE IN ZONA ROSSA
	DESCRIZIONE
47.00.00	Commercio
49.00.00	Trasporti persone (incluse seggiovie funicolari ecc)
55.00.00	Affittacamere Alberghi Villaggi turistici ecc
56.00.00	Ristorazione
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.00.04	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.00.00	Gestione di stadi piscine impianti sportivi
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca.